

## TRIBUNALE DI MODENA

### Sezione Lavoro

#### Ricorso ex art. 414 c.p.c.

#### Per

Prof. GIANFRANCO PIRRAZZO C.F. PRRGFR69A31E036L nato a Ginosa di Puglia (Taranto) 31.01.1969 e residente a Modena in Via Grande n. 148, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti estesa in calce al presente atto dall'Avv. WLADIMIRO CIMADUOMO, del Foro di Foggia, C.F.CMDWDM78E28D643T, posta elettronica certificata [cimaduomo.wladimiro@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:cimaduomo.wladimiro@avvocatifoggia.legalmail.it), fax di studio n. 0881/724406, presso lo studio legale "De Rogatis" in Foggia alla Piazza Cesare Battisti n. 14, elettivamente domiciliato per tutti gli effetti di legge, presso lo studio dell'Avv. Stefania MAGLIONE, del Foro di Modena sito in Castelfranco Emilia (MO) al Corso Martiri n. 172 (cap 41013), pec [stefania.maglione@ordineavvmodena.it](mailto:stefania.maglione@ordineavvmodena.it) con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni ad entrambi gli indirizzi pec indicati,

- Ricorrente -

#### Contro

IIS "Alessandro Volta", Piazza Falcone e Borsellino n. 54, SASSUOLO (MO), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Bologna alla Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40125, (C.F.: 93038930363) presso l'Avvocatura dello Stato che lo assiste e difende, [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

- Resistente -

MIUR-ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio VIII, ambito territoriale di Modena (C.F.:80009830367), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato ex lege, in Bologna alla Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40125, presso l'Avvocatura dello Stato che lo assiste e difende, [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

- Resistente-

**FATTO e DIRITTO**



- Il Prof. GIANFRANCO PIRRAZZO, Insegnante Tecnico Pratico di Scuola Secondaria di Secondo Grado, classe di concorso B012, nel luglio 2017 veniva inserito nella seconda fascia d'istituto con punteggio di 10, esattamente come tantissimi altri docenti ITP, atteso che il Ministero dell'Istruzione aveva emesso una nota ministeriale (nota MINISTERIALE N. 396352 DEL 12.8.2017 - AOODGPER 35612 DEL 14.08.2017) con la quale aveva invitato i vari USR ad inserire nella seconda fascia d'istituto, riservata agli abilitati, i docenti in possesso di diploma ITP che avessero presentato ricorso ad una qualsiasi Magistratura per chiederne l'inserimento (nello specifico, il Prof. Pirrazzo aveva fatto ricorso al Tar Lazio – si veda sentenza n. **9929/2018 REG. Prov. Coll. ALLEGATO SUB. 1**).
- Ebbene, a seguito di detto inserimento, il Prof. Pirrazzo veniva convocato dalle graduatorie incrociate per il sostegno, ma di lì a poco gli veniva richiesto, dalla scuola "IIS Alessandro Volta" ove prestava servizio, di produrre copia della sentenza emessa a conclusione della causa che lo riguardava. Tuttavia, atteso che il procedimento era ancora in corso innanzi al Tar, rappresentava detta circostanza a scuola ma, ciononostante, veniva depennato dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto in data 5.05.2018. (**ALLEGATO SUB 2**)
- Detto depennamento era del tutto illegittimo, in quanto la sentenza di primo grado veniva emessa solo in data 12.10.2018, ovvero oltre 5 mesi dopo l'avvenuto depennamento, ma per di più detta sentenza veniva prontamente appellata innanzi al Consiglio di Stato che si pronunciava definitivamente solo in data 14.06.2021. ( **ALLEGATO SUB 3**) Per tale ragione, l'illegittimo depennamento veniva prontamente opposto, a mezzo di altro avvocato, ed in conseguenza di ciò il Prof. Pirrazzo veniva reinserito con riserva, ma solo in data 9.12.2019 (**ALLEGATO SUB 4**)



quindi ormai troppo tardi per gli incarichi annuali per l'anno scolastico in corso, e per di più nuovamente depennato, definitivamente, in data 17.02.2020, per cui perdeva la possibilità di avere incarichi anche per gli anni successivi (sic!!!)

**(ALLEGATO SUB 5)**

- In seguito, il sottoscritto avvocato inoltrava, alle odierni parte convenute, ricorso in autotutela, ma nessun riscontro veniva fornito (**ALLEGATO SUB 6**)
- Detta cancellazione riguardava unicamente il Prof. Pirrazzo, atteso che, invece, tutti gli altri docenti con i suoi stessi presupposti giuridici ed appartenenti alla sua stessa classe di concorso, NON VENIVANO DEPENNATI, ponendo in essere una evidente disparità di trattamento, atteso che situazioni identiche venivano trattate diversamente. La mancata cancellazione degli altri docenti aveva come conseguenza che questi ultimi potevano essere destinatari di incarichi, anche annuali, ed il ricorrente non otteneva alcun incarico, neppure breve.
- Appare evidente come il prematuro depennamento abbia causato diverse conseguenze negative per il Prof Pirrazzo che avrebbe avuto diritto a permanere in graduatoria esattamente quanto tutti gli altri docenti ITP che, contrariamente a lui, grazie alla permanenza nelle graduatorie di seconda fascia d'istituto, potevano essere destinatari ogni anno di incarichi annuali e maturare ben 12 punti per ogni anno, per cui quando, nel 2020, venivano istituite le GPS, tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso B012, ivi compreso il Prof. Pirrazzo, venivano inseriti nella seconda fascia (la seconda fascia delle GPS è la corrispondente della terza fascia delle graduatorie d'istituto ) ma tutti con punteggi elevati, per cui ogni anno riescono ad avere incarichi annuali. Il Prof. Pirrazzo, invece, depennato ben tre anni prima della sentenza del Consiglio di Stato, perdeva la possibilità di



ottenere nomine annuali per ben tre anni e, pertanto, non poteva conseguire alcun punteggio, per cui nella seconda fascia delle GPS è inserito con un punteggio bassissimo, ovvero 12, ed è ultimo in graduatoria (**ALLEGATO SUB 6**).

- In data 29.10.2021, il sottoscritto avvocato inoltrava, alle odierni parte convenute, ricorso in autotutela, ma nessun riscontro veniva fornito (**ALLEGATO SUB 7**)
- In conseguenza ed a causa di detti evidenti errori commessi da codesta istituzione scolastica, il Prof. Pirrazzo è stato privato della possibilità di ottenere incarichi annuali e, conseguentemente, anche di supplenze brevi, per ben tre anni, a differenza di tanti altri docenti nelle sue medesime condizioni e con i suoi stessi presupposti, come la docente Veronica Cerri appartenente alla sua stessa classe di concorso ma che, non essendo mai stata depennata dalla graduatoria di seconda fascia d'Istituto, ha avuto la possibilità di lavorare ogni anno e conseguire 12 punti ogni anno, per cui oggi è in graduatoria con ben 64 punti ( si veda allegato sub 6).
- E' notevole il danno patito dal mio assistito, che non solo non ha potuto lavorare e percepire il suo regolare stipendio mensile, ma, oltretutto, non ha potuto neppure maturare alcun punteggio...
- Alla luce di tutto ciò e, stante la esclusiva responsabilità di codesta istituzione scolastica nella causazione dei danni patiti dal mio assistito, la convenuta amministrazione dovrà essere condannata al risarcimento dei danni, in entrambe le sue accezioni di danno emergente e lucro cessante.
- Per il primo, dovranno essere riconosciuti al Prof. Pirrazzo 36 punti (12 per ogni anno scolastico perso), oltre i 12 punti maturati per l'incarico relativo all'anno 2017/2018, in cui prestava servizio dalle graduatorie incrociate, da aggiungersi a quelli attualmente posseduti e a rettificare l'attuale punteggio nelle GPS, seconda



fascia; per il secondo, dovrà essergli corrisposta una somma complessiva pari alle 36 mensilità che non ha potuto percepire a causa dell'illegittimo depennamento.

Tutto ciò esposto il Prof. Gianfranco Pirrazzo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia :

- Dichiarare l'illegittimità della cancellazione dalle graduatorie d'istituto, seconda fascia, operata dalla scuola "IIS Alessandro Volta" di Sassuolo in data 5.05.2018, perché avvenuta in pendenza di giudizio innanzi al Tar Lazio, di fatto contravvenendo alla stessa nota del Ministero dell'Istruzione;
- Ordinare al Miur, USR di Modena, di rettificare immediatamente il punteggio con il quale il Prof. Pirrazzo è stato inserito nel GPS, maggiorandolo di complessivi punti 48, pari a 12 punti per ogni anno nel quale, a causa ed in conseguenza dell'errata ed illegittima cancellazione, non ha potuto ottenere alcun incarico, in aperta disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri docenti ITP che, invece, non sono stati mai cancellati dalla seconda fascia ed hanno potuto, così, essere destinatari di incarichi annuali sino al successivo loro inserimento nelle GPS;
- Condannare il convenuto MIUR, USR di Modena, al pagamento delle 36 mensilità che il Prof. Pirrazzo non ha potuto percepire in conseguenza ed a causa dell'illegittima cancellazione dalla seconda fascia d'istituto.
- condannare il M.I.U.R., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:



- 1) Sentenza Tar Lazio n. 9929/2018 REG. Prov. Coll (**All. n. 1**)
- 2) Decreto di depennamento emesso in data 5.05.2018 dalla convenuta istituzione scolastica (**All. n.2 e 2 bis**);
- 3) Sentenza del Consiglio di Stato (**All. n. 3**)
- 4) Decreto di reinserimento emesso in data 9.12.2019 dalla convenuta istituzione scolastica (**All. n. 4**);
- 5) Decreto di depennamento emesso in data 17.02.2020 dalla convenuta istituzione scolastica (**All. n. 5 e 5 bis**);
- 6) Copia delle GPS attualmente in vigore, classe di concorso B012 (**All. n. 6**);
- 7) Copia ricorso in autotutela (**All. n. 7**);
- 8) **Copia della dichiarazione di esenzione dal contributo unificato.**

Il valore della causa è indeterminabile ma nulla è dovuto per contributo unificato, essendo, il presente procedimento, esente dal pagamento del contributo unificato.

Foggia, addì 22.03.2022

Avv. Wladimiro Cimaduomo

